

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE GOFFREDO DE BANFIELD –ONLUS - TRIESTE

Articolo 1 - Denominazione

E' costituita una libera Organizzazione di volontariato denominata "Associazione Goffredo de Banfield - ONLUS".

L'Associazione, che non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed è fondata sulla partecipazione attiva e volontaria dei Soci.

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Trieste, Via Fabio Filzi n. 21/1.

Articolo 3 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 4 - Scopo

La struttura ed i contenuti dell'Associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione dei Soci alla vita ed all'attività dell'Associazione.

L'Associazione ha per scopo:

- a) fornire servizi assistenziali ad anziani e a disabili non autosufficienti esposti a rischio di ricovero e/o di ospedalizzazione;
- b) erogare servizi organizzati in modo tale da rispondere alle esigenze complessive dell'individuo, dalle più semplici alle più qualificate;
- c) promuovere la collaborazione con le altre associazioni o altri organismi che operano nel medesimo settore;
- d) promuovere politiche di prevenzione della non autosufficienza e azioni per favorire l'invecchiamento attivo;
- e) promuovere ed attuare tutte quelle attività, anche se qui non precisate, atte a perseguire obiettivi di sensibilizzazione intorno a situazioni di sofferenza e di solitudine dell'anziano;
- f) promuovere e realizzare attività di formazione, aggiornamento e qualificazione di personale professionale e volontario nel settore socio-assistenziale.

L'Associazione potrà tuttavia svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie in quanto integrative delle stesse, nei limiti consentiti dalle norme civilistiche e fiscali in vigore.

Articolo 5 - Patrimonio e risorse finanziarie

Il Patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale apportata dai Soci Fondatori Maria Luisa de Banfield Mosterts e Raffaello de Banfield-Tripovich;
- b) da lasciti, legati, donazioni ed elargizioni, destinati - in tutto o in parte - al Patrimonio per volontà del soggetto disponente o per decisione del Consiglio Direttivo;
- c) dai beni immobili, ove il Consiglio Direttivo ne deliberi l'acquisizione a titolo definitivo;
- d) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L'Associazione trae le risorse economiche per il finanziamento delle proprie attività, oltre che dai frutti e dalle rendite del suo patrimonio, dalle quote sociali annuali e da eventuali contributi volontari dei Soci; dai contributi dello Stato, degli Enti locali, di altri Enti o Istituzioni Pubbliche e private, da contributi dell'Unione Europea e di altri Organismi Internazionali; dallo svolgimento di servizi convenzionati nell'ambito dei fini statutari; dai proventi di ogni attività compatibile con le finalità proprie delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

Il Consiglio Direttivo può costituire fondi patrimoniali destinando le relative rendite a specifici programmi di attività; i Consiglieri hanno facoltà - con delibera adottata a maggioranza di due terzi - di utilizzare anche gli stessi fondi patrimoniali qualora le rendite non siano sufficienti a sostenere i relativi programmi se questi hanno durata pluriennale.

L'Associazione può anche accedere a finanziamenti e contributi specificamente stanziati da leggi, o comunque da norme, internazionali, comunitarie, statali e regionali.

Articolo 6 - Soci

Possono essere Soci le persone fisiche e giuridiche che, riconoscendosi nello Statuto, condividano gli scopi dell'Associazione e si propongano di contribuire fattivamente al perseguimento delle sue finalità.

I Soci dell'Associazione si distinguono nelle seguenti categorie:

a) Fondatori e Benemeriti - sono i firmatari dell'atto costitutivo originario, non impediti alla data di approvazione del presente Statuto, e le persone fisiche appartenenti alle altre categorie che negli ultimi tre anni abbiano contribuito in misura rilevante e meritoria al conseguimento degli scopi e alla realizzazione delle attività dell'Associazione, mediante contribuzioni in denaro e/o partecipando attivamente all'organizzazione, alla realizzazione e alla gestione delle iniziative istituzionali. Il Consiglio Direttivo propone all'apposita Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti i nominativi da inserire nella categoria; l'Assemblea dei Soci Fondatori e Benemeriti delibera in sede ordinaria, secondo le modalità previste dagli Articoli da 10 a 16 del presente Statuto;

b) Benefattori - possono ottenere tale qualifica, deliberata dal Consiglio Direttivo, le persone fisiche e le persone giuridiche che contribuiscono alla vita dell'Associazione ed alla realizzazione dei suoi scopi, partecipando attivamente alle iniziative istituzionali, ovvero mediante erogazioni in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e in misura non inferiore a quella stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo che, in funzione della contribuzione, determina anche il periodo di permanenza nella categoria;

c) Sostenitori, Ordinari e Affiliati - sono le persone fisiche e le persone giuridiche che aderiscono all'Associazione versando una contribuzione annua il cui ammontare minimo è periodicamente stabilito, differenziato per ciascuna categoria, dal Consiglio Direttivo;

d) Volontari - sono le persone che svolgono da almeno un anno continuativamente, e a titolo gratuito, la loro attività nel servizio di assistenza, o nelle attività organizzative e di promozione. I Soci Volontari non sono tenuti al pagamento di alcuna contribuzione in denaro.

e) Onorari - sono le persone fisiche che hanno svolto, continuativamente per almeno 10 anni, significativa attività per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, ovvero che si sono distinte per grandi meriti sociali, ovvero che rivestono ruoli di particolare rilevanza nella società civile operando a sostegno del Volontariato. I Soci Onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Per le categorie di cui ai punti c) e d) l'adesione diviene efficace secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo, che si concludono con il rilascio della tessera associativa.

L'iscrizione può essere negata dal Consiglio Direttivo entro novanta giorni dal versamento della quota associativa solo per motivate ragioni.

Il Consiglio Direttivo tiene aggiornato il libro dei Soci, suddivisi per ciascuna categoria.

Articolo 7 - Diritti e doveri dei Soci

Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

I Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle Assemblee, di essere eletti negli Organi dell'Associazione, di eleggerli e di approvare il bilancio.

Tutti i Soci sono tenuti al rispetto dello Statuto, del Regolamento, in quanto esistente, del Codice etico e delle altre norme che disciplinano la vita dell'Associazione.

Le prestazioni e le attività dei Soci nell'ambito associativo sono rese a titolo personale, volontario e gratuito e non possono essere retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Articolo 8 - Decadenza - Esclusione - Recesso

La qualità di Socio viene meno per decadenza, per esclusione e per recesso:

a) si considerano decaduti i Soci Sostenitori, Ordinari e Affiliati decorso un anno dall'ultima contribuzione e i Soci Volontari che abbiano cessato la propria attività, senza giustificato motivo, da almeno un anno;

b) l'esclusione è deliberata, su proposta del Consiglio Direttivo, dall'Assemblea dei Soci in seduta ordinaria nei confronti del Socio che sia gravemente venuto meno ai doveri sociali, ovvero che abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi dell'Associazione.

Il Socio escluso può proporre ricorso all'Assemblea dei Soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 giorni dal ricevimento della deliberazione.

I Soci possono inoltre recedere secondo quanto previsto dall'Art. 24 del Codice Civile.

Articolo 9 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Comitato Esecutivo, se costituito;
- d) il Presidente;
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Tutte le cariche dell'Associazione sono gratuite.

Coloro che hanno un rapporto di lavoro dipendente con l'Associazione non possono ricoprire alcuna carica.

Articolo 10 - Assemblea dei Soci

L'Assemblea è formata da tutti i Soci dell'Associazione, ciascuno con diritto ad un voto.

I Soci Onorari non hanno diritto di voto.

Articolo 11 - Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo con avviso affisso nei locali dell'Associazione almeno venti giorni prima della riunione, nonché - e con il medesimo anticipo - mediante lettera spedita ai Soci, ovvero mediante l'utilizzo di altre forme di comunicazione, quali la posta elettronica, il bollettino dell'Associazione o altri organi di stampa.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo della riunione, l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Tra la prima e la seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente anziano del Consiglio Direttivo, per nomina o, in subordine, per età; eventualmente dal Consigliere più anziano per nomina o, in subordine, per età.

L'Assemblea nomina un Segretario che redige il verbale della seduta e lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la riunione.

Articolo 13 - Partecipazione all'Assemblea

Tutti i Soci hanno diritto di partecipare, in proprio o per delega, all'Assemblea.

La delega deve essere rilasciata per iscritto e può essere conferita esclusivamente ad altro Socio.

I Soci che siano persone giuridiche partecipano con il legale rappresentante o con delega da questi sottoscritta.

Oltre al proprio voto, ogni Socio può essere portatore di non più di due deleghe.

Articolo 14 - Assemblea ordinaria

L'Assemblea dei Soci in sede ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro il mese di aprile, per approvare:

- a) il bilancio dell'esercizio precedente;
- b) direttive per l'attività futura.

L'Assemblea dei Soci in sede ordinaria ha inoltre le seguenti competenze:

1. eleggere il Presidente onorario;
2. eleggere il Presidente e gli altri membri del Consiglio Direttivo, secondo le modalità definite all'Articolo 18;
3. eleggere il Collegio dei Revisori dei Conti, indicandone il Presidente;
4. approvare il Regolamento dell'Associazione;
5. deliberare l'esclusione dei Soci, ricorrendone i gravi motivi di cui all'Articolo 7;
6. deliberare su altri argomenti di carattere ordinario, sottoposti alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In prima convocazione l'Assemblea è legalmente costituita e atta a deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

Articolo 15 - Assemblea straordinaria

L'Assemblea dei Soci in sede straordinaria è convocata, oltre che nei casi previsti dalla legge e dal presente Statuto, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci; in quest'ultimo caso l'Assemblea dovrà avere luogo entro 60 giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria è competente a deliberare:

- a) sulle modifiche al presente Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e provvedimenti conseguenti.

In prima convocazione l'Assemblea è legalmente costituita e atta a deliberare con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci. In seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei Soci.

Per le deliberazioni di cui al precedente punto b) si applicano le modalità previste dal successivo Articolo 27.

Il verbale dell'Assemblea dei Soci in sede straordinaria deve essere redatto da un notaio.

Articolo 16 - Deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea dei Soci, tanto in sede ordinaria quanto in sede straordinaria, delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti la proposta è respinta.

Articolo 17 - Consiglio Direttivo (composizione)

Il Consiglio Direttivo è composto:

- a) dal Presidente;
- b) da 6 Consiglieri.

Il Presidente e tutti i Consiglieri devono essere Soci dell'Associazione.

Il Consiglio dura in carica tre anni ed i Consiglieri sono rieleggibili.

Il Presidente onorario partecipa ai lavori del Consiglio senza diritto di voto.

Articolo 18 - Consiglio Direttivo (elezione e decadenza)

Le modalità per l'elezione del Presidente e dei 6 Consiglieri sono disciplinate dal Regolamento che deve comunque prevedere la presentazione di candidature.

Se nel corso del triennio vengono a mancare, per qualsiasi motivo, non più di due Consiglieri, il Consiglio può provvedere alla loro sostituzione per cooptazione.

I Consiglieri così nominati scadranno unitamente agli altri Consiglieri in carica al momento della loro nomina.

Se nel corso del triennio vengono a mancare il Presidente o più di due Consiglieri, decadrà l'intero Consiglio Direttivo.

I Consiglieri, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dall'incarico.

Articolo 19 - Consiglio Direttivo (compiti)

Sono attribuiti al Consiglio Direttivo i seguenti compiti:

- a) convocare l'Assemblea dei Soci, sia in sede ordinaria che straordinaria;
- b) eleggere, tra i propri membri, uno o più Vice Presidenti, il Tesoriere e il Segretario;

- c) costituire un Comitato Esecutivo, indicandone il numero dei componenti, scelti tra i propri membri, e le attribuzioni;
- d) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- e) predisporre il progetto di bilancio d'esercizio, corredato dai documenti previsti dalle norme in vigore, da proporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci;
- f) elaborare i programmi delle attività istituzionali e il preventivo economico-patrimoniale annuale;
- g) determinare le modalità di attribuzione al Patrimonio delle risorse, di qualsiasi natura, derivanti all'Associazione nei casi non espressamente disciplinati dallo Statuto;
- h) determinare le quote minime di contribuzione annuale per le diverse categorie di Soci;
- i) costituire organi individuali o collegiali, anche con la partecipazione di soggetti estranei all'Associazione, ai quali affidare particolari attività. Contestualmente alla costituzione, il Consiglio ne definisce termini e modalità di funzionamento;
- j) valutare i requisiti per proporre l'inserimento di nuovi Soci Fondatori e Benemeriti alla rispettiva Assemblea;
- k) valutare i requisiti e decretare l'ammissione nella categorie dei Soci Benefattori;
- l) definire le modalità per il perfezionamento dell'adesione dei Soci Sostenitori, Ordinari, Affiliati e dei Soci Volontari;
- m) nominare i Soci Onorari;
- n) respingere, ricorrendone fondate motivazioni, le manifestazioni di adesione dei Soci Sostenitori, Ordinari, Affiliati e dei Soci Volontari;
- o) proporre all'Assemblea dei Soci, ricorrendone gravi motivi, l'esclusione di un Socio;
- p) proporre all'Assemblea dei Soci le modifiche allo Statuto e al Regolamento;
- q) proporre all'Assemblea dei Soci lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del Patrimonio.

Articolo 20 - Consiglio Direttivo (funzionamento)

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, ovvero su richiesta scritta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio è convocato con qualunque mezzo di comunicazione in grado di raggiungere i Consiglieri e i Revisori, con un anticipo di almeno 5 giorni rispetto alla data della riunione.

In casi di motivata urgenza il Consiglio può essere convocato con un preavviso di 24 ore.

La convocazione deve contenere la data , l'ora e il luogo della seduta e l'elenco degli argomenti da trattare.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio si riterrà in ogni caso validamente costituito quando siano presenti tutti i suoi componenti e tutti i Revisori.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto il verbale a cura del Segretario, che lo sottoscrive insieme al Presidente.

E' inoltre ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio si tengano per teleconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di intervenire. Ricorrendo tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

Articolo 21 - Comitato Esecutivo

Il Consiglio Direttivo può deliberare la costituzione di un Comitato Esecutivo, a mente di quanto previsto dall'Articolo 19 lettera c). E' composto fino a un massimo di cinque membri nominati dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti; ne fa comunque parte di diritto il Presidente.

Il Comitato Esecutivo, se nominato, è presieduto dal Presidente dell'Associazione e si riunisce ogni volta che il Presidente stesso lo ritenga opportuno. Per la validità delle sedute è necessario l'intervento della maggioranza dei componenti.

Il Comitato Esecutivo, fatto salvo l'esercizio dei poteri delegati eventualmente attribuiti dal Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto, attua le delibere del Consiglio Direttivo, elabora proposte da sottoporre al Consiglio stesso, adotta in caso di urgenza tutti i provvedimenti e le iniziative che ritiene necessari e che dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio Direttivo, nella successiva riunione.

Articolo 22 - Presidente

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio;
- b) convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, se costituito, il Comitato Esecutivo, stabilendo le materie da trattare;
- c) dà esecuzione alle delibere del Consiglio Direttivo e, se costituito, del Comitato Esecutivo;
- d) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari dell'Associazione, ivi comprese le disposizioni per gli incassi e i pagamenti, che ha facoltà di delegare ad uno dei Vice Presidenti o al Tesoriere;

- e) adotta, nei casi di urgenza, ogni opportuno provvedimento, anche di gestione straordinaria, riferendone al Consiglio Direttivo che deve essere convocato senza indugio;
- f) ha facoltà di delegare, con procure generali o speciali, alcune delle proprie attribuzioni.

In caso di assenza del Presidente, il Vice Presidente anziano ne fa le veci; la firma del Vice Presidente anziano fa prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Articolo 23 - Collegio dei Revisori dei conti

Il controllo contabile e sulla gestione dell'Associazione è affidato ad un Collegio di Revisori dei conti, composto da un Presidente, due Revisori effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci.

Il Collegio deve esaminare il bilancio d'esercizio e il preventivo economico-patrimoniale e riferirne, con apposita relazione, all'Assemblea dei Soci.

I componenti del Collegio, che possono anche non essere Soci dell'Associazione, durano in carica tre anni, sono rieleggibili e devono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo e, se costituito, del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto.

Articolo 24 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

Dopo la chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo predispone il progetto di bilancio, corredato dai documenti previsti dalle norme in vigore, e lo trasmette al Collegio dei Revisori dei conti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Soci, che deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio e dei documenti che lo corredano.

All'Assemblea deve essere presentata anche la relazione dei Revisori.

Il bilancio d'esercizio, con i documenti che lo corredano, e la relazione dei Revisori devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono la data dell'Assemblea e nei quindici giorni che la seguono, per essere consultati da chiunque ne abbia interesse.

Articolo 25 - Utili e avanzi di gestione

All'Associazione è proibito distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS/organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 26 - Caratteristica dei contributi associativi

I contributi associativi sono intrasmissibili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, e non sono rivalutabili.

Articolo 27 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione potrà avvenire, oltrech  nei casi previsti dalla legge, per decisione dei Soci.

Compete al Consiglio Direttivo formulare la motivata proposta di scioglimento da presentare all'Assemblea dei Soci che l'approva, in sede straordinaria, con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci.

In caso di scioglimento si procede alla liquidazione del Patrimonio secondo le modalit  previste dalla legge.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento delibera anche le modalit  di devoluzione del Patrimonio residuo, esaurita la fase di liquidazione, che dovr  avvenire a favore di altre organizzazioni di volontariato ovvero altre organizzazioni non lucrative di utilit  sociale o a fini di pubblica utilit , salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 28 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge, con particolare riferimento a quelle che disciplinano il Volontariato.

VISTO: IL PRESIDENTE